



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del Reg.    Data 19-12-2025

COPIA

**Oggetto:**    REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 - RICOGNIZIONE AL 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 0:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

|                        |   |                                 |   |
|------------------------|---|---------------------------------|---|
| MARINUCCI ANDREA       | P | DI RICO SAMANTHA                | P |
| D'ORAZIO PAOLO ERMINIO | P | PACE ANTONIO                    | A |
| TIVOLESI GIULIANA      | P | SARACENI SAVINO LUCIANO         | P |
| PRIMITERRA ALEX        | P | TENAGLIA MARIA RITA<br>ARABELLA | P |
| BUCCI TOMMASO          | P | PIERANTONI ORLANDO              | P |
| CANIGLIA GIOVANNI      | P | D'ANGELO ROBERTO                | A |
| DELL'OSA GIUSEPPE      | P |                                 |   |

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARINUCCI ANDREA nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott. De Frenzi Gianpaolo, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 26-11-2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to MARINUCCI ANDREA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA'

CONTAB.

Data: 11-12-2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to Guidone Christian



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

Presiede il Sindaco.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Illustra il Sindaco.

Dopo confronto, non risultano ulteriori interventi. Si pone in votazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, entro il prossimo 31 dicembre, il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovevano essere alienate;



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

**Rilevato** che il Comune di ORSOGNA, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2024 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**Considerato** che in fase di ricognizione straordinaria si dava atto delle seguenti partecipazioni societarie:

- ECO.LAN. s.p.a. partecipazione diretta quota 2,49%;
- S.A.S.I. s.p.a. – partecipazione diretta quota 1,20%;

**Considerato** che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Considerato** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Orsogna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese nei modi di legge,

### DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

- 1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di ORSOGNA detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3) Di dare altresì atto:
  - di non avere propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti;
  - di non partecipare in soggetti con forma giuridica non societaria,
- 4) Di voler mantenere le seguenti partecipazioni societarie detenute al 31.12.2024:
  - S.A.S.I. s.p.a.: partecipazione diretta quota 1,20%;
  - ECO.LAN. s.p.a.: partecipazione diretta in house quota 2,45%;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- 6) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, con separata votazione unanime e favorevole,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to MARINUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22-12-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 22-12-2025

Dott. De Frenzi Gianpaolo

ALBO N. 1387 DEL 22-12-2025

---

### CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-12-025 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 22-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 22-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. De Frenzi Gianpaolo

---